COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

88.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS *(Approvato dall'XI Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica)* (5026);

Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (4426) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5

Bianchi Fortunato (DC), *Relatore* 3, 4

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4

Pellegatti Ivana (PCI) 4

Vazzoler Sergio (PSI) 4

Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818);

Istituzione del difensore civico per la donna (1192);

Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa (1316);

Turco ed altri: Norme per le realizzazione di pari opportunità e per le promozione di azioni positive (1378);

Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379);

Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828) 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Lodi Faustini Fustini: Indennità di maternità per le libere professioniste (3170);

Breda e Artioli: Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia (3786);

Anselmi ed altri: Tutela della maternità per la donne libere professioniste (4089);

Poli Bortone ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (4749);

PAG.

Cappiello ed altri: Tutela della maternità delle lavoratrici autonome (4985) 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* . 5, 7, 10, 11, 12

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 10, 11, 12

Breda Roberta (PSI) 12

Cima Laura (Verde) 8

Colucci Gaetano (MSI-DN) 8

Diaz Annalisa (Sin. Ind.) 8

Lodi Faustini Fustini Adriana (PCI), *Relatore* 6

Migliasso Teresa (PCI) 7

Vazzoler Sergio (PSI) 9

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Mancini Vincenzo: Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive (461);

Cristofori ed altri: Istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate (1280);

Bruno Antonio: Ripristino della festività del 4 novembre (2287);

Poli Bortone ed altri: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (2541);

PAG.

Camber: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (3224);

Ghezzi ed altri: Norme in tema di riposi settimanali e festivi (3354);

Occhetto ed altri: Istituzione della solennità civile del 12 dicembre « Giorno del ricordo » (4407);

Del Pennino ed altri: Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (4893) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile (4384-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464) 14

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14

La seduta comincia alle 15,15.

TERESA MIGLIASSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (Approvato dall'XI Commissione permanente lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica (5026); e della proposta di legge Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (4426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS », già approvato dall'XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiori: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS ».

L'onorevole Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. All'ordine del giorno della seduta odierna di questa Commissione sono iscritti il disegno di legge n. 5026, approvato all'unanimità e senza modifiche dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato il 31 luglio 1990, e la proposta di legge n. 4426, di iniziativa dell'onorevole Fiori, presentata il 15 settembre 1989.

I due progetti sono sostanzialmente identici sia nell'articolato sia nella relazione illustrativa. Pertanto, in questa circostanza, l'abbinamento dei due provvedimenti appare del tutto opportuno. Ciò che suscita nel relatore una certa meraviglia è la posizione nella quale viene formalmente a trovarsi il Governo, che è di plagio nei confronti dell'iniziativa assunta da un deputato.

I progetti di legge al nostro esame prevedono, in attuazione delle prescrizioni indicate nell'articolo 4 della legge n. 544 del 1988, l'estensione dei benefici previsti da quella stessa normativa ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS. Si tratta, in particolare, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; del fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private; del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

I provvedimenti, quindi, introducono miglioramenti intesi a sanare, alla stregua di quelli concessi ai titolari di pensione a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti gli effetti sperequativi connessi al cosiddetto fenomeno delle pensioni d'annata. La normativa prevista risulta adeguata e, possiamo dire, correlata alle peculiari caratteristiche di ogni singolo fondo

sia per quanto concerne l'aspetto delle erogazioni sia per quel che riguarda quello della copertura finanziaria delle stesse.

Si tratta, dunque, di una normativa improntata alla migliore equità, valutata compiutamente nei suoi aspetti e particolarmente attesa dalle categorie interessate. Prescindo, per il momento, dall'illustrazione dei singoli articoli, ripromettendomi eventualmente di intervenire a conclusione della discussione sulle linee generali, e concludo sollecitando la Commissione a procedere ad una rapida approvazione delle disposizioni al nostro esame, una volta acquisiti i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che, a norma del regolamento della Camera, prima di procedere all'esame degli articoli occorrerà acquisire i prescritti pareri.

IVANA PELLEGATTI. Concordo con il relatore circa l'importanza del provvedimento, che è molto atteso dai lavoratori interessati. Se un rammarico questa Commissione deve avere è quello di trovarsi a discutere – e, come io auspico, ad approvare – il disegno di legge con due anni di ritardo rispetto alla normativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 544 del 1988, riguardante i fondi speciali. Mi auguro, quindi, che il Parlamento riesca a colmare questo ritardo, licenziando in tempi rapidi il testo al nostro esame.

Non intendo difendere il Governo, tuttavia, a mio avviso, non si può parlare di plagio; so che esiste, invece, un accordo Governo-sindacati e che sulla base di questo, se non erro, è stato redatto il provvedimento: se qualcuno ne è venuto a conoscenza prima ed è riuscito a compiere altre operazioni, non credo sia questa la sede per emettere giudizi.

Vorrei ora esprimere una considerazione. Esiste una serie di fondi in cui è previsto un aggravio delle aliquote a carico di talune categorie di lavoratori, aggravio che, in alcuni casi – come, ad esempio, nel settore della telefonia – è abbastanza consistente.

Ribadiamo, comunque, la necessità di approvare rapidamente il provvedimento; così come è già avvenuto al Senato, il gruppo comunista non presenterà emendamenti, auspicando che il disegno di legge venga approvato nel testo che ci è stato sottoposto per rispondere, seppure con due anni di ritardo, alle legittime richieste dei lavoratori interessati.

SERGIO VAZZOLER. Anche il gruppo socialista rileva la necessità di licenziare sollecitamente il disegno di legge. Il fatto che il Senato lo abbia già approvato senza emendamenti e che alla base del testo vi sia un accordo fra il Governo ed i sindacati ci induce a richiedere la massima celerità nell'acquisizione dei prescritti pareri e nella discussione del provvedimento medesimo, al fine di rispondere rapidamente, anche in applicazione della normativa dalla collega Palegatti, alle esigenze che alcune categorie di lavoratori hanno manifestato da tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi per aver accolto la mia sollecitazione di una rapida approvazione del provvedimento. Desidero soltanto precisare che il mio accenno ad una sorta di plagio era soltanto una battuta.

IVANA PELLEGATTI. Anche la mia era una battuta.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Rinnovo il mio invito all'immediata approvazione del testo, il cui *iter* è stato fin qui piuttosto laborioso e si è concluso, presso il Senato, soltanto prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto con soddisfazione del parere favorevole espresso dal relatore e dai gruppi parlamentari rappresentati in questa Commissione. Come ha giustamente

ricordato l'onorevole Pellegatti, il testo deriva da un accordo con i sindacati; quanto alle tabelle riportate nella relazione tecnica che accompagna il testo presentato al Senato, non so come siano state redatte, se ricopiando prospetti contenuti in altra proposta di legge; debbo dire però che, evidentemente, esse corrispondono esattamente alla realtà e, probabilmente, sono state definite sulla base delle informazioni ottenute dal ministero.

Comunque, al di là della battuta, a mio avviso il disegno di legge, come è stato osservato dai colleghi intervenuti, è di massima equità e, pertanto, il Governo chiede che la Commissione lo approvi in via definitiva nei tempi più ristretti possibili.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa che pervengano i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che auspico siano espressi sollecitamente, affinché al ritardo opportunamente sottolineato nel corso della discussione non si aggiungano altri ritardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818); e delle proposte di legge Poli Bortone ed altri: Istituzione del difensore civico per la donna (1192); Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa (1316); Turco ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378); Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379); Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri: « Istituzione del difensore civico per la donna »; Migliasso ed altri: « Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa »; Turco ed altri: « Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive »; Francese ed altri: « Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro »; Biondi: « Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro ».

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Lodi Faustini Fustini: Indennità di maternità per le libere professioniste (3170); Breda e Artioli: Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia (3786); Anselmi ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (4089); Poli Bortone ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (4749); Cappiello ed altri: Tutela della maternità delle lavoratrici autonome (4985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini: « Indennità di maternità per le libere professioniste »; Breda ed Artioli: « Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia » Anselmi ed altri: « Tutela della maternità per le donne libere professioniste »; Poli Bortone ed altri: « Tutela della maternità per le donne libere professioniste »; Cappiello ed altri: « Tutela della maternità delle lavoratrici autonome ».

Questa mattina la presidenza della V Commissione ha comunicato che, in pendenza della sessione di bilancio, tutti i pareri deliberati in data antecedente al 30 settembre non possono essere considerati validi senza una conferma da parte della Commissione stessa; in data odierna è pervenuta altresì un'ulteriore comunicazione da parte del presidente della Commissione bilancio nella quale viene confer-

mato il parere espresso in data 22 maggio 1990 sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3170, 3786 4089 e 4985 anche alla luce di nuovi documenti di bilancio per l'anno 1991 e per il triennio 1991-1993.

L'onorevole Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con l'approvazione della legge n. 546 del 29 dicembre 1987 veniva estesa l'indennità di maternità alle lavoratrici autonome, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia e di sperequazione che durava da almeno quarant'anni. Infatti, fin dagli anni cinquanta nel nostro paese era in vigore una legge, tra le più avanzate in Europa, volta alla tutela della maternità, ma avente ad oggetto le sole lavoratrici dipendenti.

Con la già citata legge n. 546 del 1987 si è sanata, come dicevo, questa ingiustizia ma non si è ancora coperto l'intero arco delle lavoratrici. Il testo unificato oggi al nostro esame interviene a colmare la lacuna esistente, introducendo la tutela della maternità anche per le donne libere professioniste.

Desidero, però, rilevare che se si vuole realmente riconoscere il valore sociale della maternità in senso più ampio rispetto al passato, si dovrà in futuro tenere conto anche di altre categorie di soggetti. Mi riferisco, per esempio, alle madri che si trovano nella situazione di lavoratrici precarie od alle libere professioniste non iscritte ad ordini od albi professionali perché svolgono attività nuove. Tenuto conto di queste situazioni, sarà forse opportuno chiedere al Servizio studi della Camera di svolgere una ricerca sui problemi che interessano le categorie che richiamavo e di fornirci indicazioni in merito all'entità numerica di esse. Penso, per fare un ulteriore esempio, alle disegnatrici che non sono inquadrate né tra i geometri né tra gli architetti, alle lavoratrici che si occupano dell'organizzazione di congressi od ancora alle interpreti che prestano la loro opera saltuariamente, categorie, queste, prive di un albo professionale. Un altro problema di cui poi dovremo interessarci – non in qualità di membri della Commissione lavoro, ma come parlamentari – è quello rappresentato dalle donne che diventano madri senza essere lavoratrici – che sono la maggioranza – come le casalinghe, le studentesse, le emigrate e le disoccupate. Ho voluto richiamare questi aspetti per sottolineare come il testo unificato in discussione rappresenti un'iniziativa legislativa molto importante, ma se vogliamo affrontare compiutamente il problema della tutela della maternità sarà necessario assumere altri provvedimenti legislativi.

La normativa al nostro esame, di cui raccomando l'approvazione, nasce originariamente da due proposte di legge presentate rispettivamente da me e da esponenti del gruppo democristiano, e da una predisposta dalle onorevoli Breda ed Artioli, che però ha un campo di applicazione limitato, riguardando l'indennità di maternità per le sole farmaciste titolari di farmacia. Dopo la predisposizione in seno al comitato ristretto del testo unificato e la sua approvazione da parte di questa Commissione in sede referente, siamo stati informati della proposta di legge Poli Bortone ed altri, presentata l'11 aprile, ma pubblicata successivamente. Tale proposta ricalca integralmente il testo predisposto dal comitato ristretto, in quanto ne differisce per la mancanza di un solo comma (prima si è parlato di plagio da parte del Governo; in qualche caso simili iniziative vengono assunte anche da deputati). Pertanto, si è ritenuto opportuno non procedere ad un nuovo esame da parte del comitato ristretto, dal momento che la proposta di legge Poli Bortone, in precedenza non discussa è, come dicevo, pressoché identica al testo già approvato.

L'esame congiunto riguarda anche un'ulteriore proposta di legge, a firma Cappiello ed altri. Si tratta dello stralcio di un provvedimento presentato in precedenza sempre dall'onorevole Cappiello, avente ad oggetto il diritto di famiglia, che si riferiva alle lavoratrici autonome libere professioniste.

Sia dal testo della relazione che accompagna la proposta Cappiello sia da quello della proposta medesima, si evince chiara-

mente che essa costituisce, come dicevo, lo stralcio di un provvedimento presentato nel 1987. Pertanto, in quella proposta non si tiene neppure conto della già avvenuta approvazione della legge n. 546, con la quale si è già estesa l'indennità di maternità alle lavoratrici autonome. Essa, quindi, riguarda categorie alla tutela delle quali si è già provveduto.

Al di là delle valutazioni espresse, ritengo giusto che questa Commissione proceda all'esame congiunto di tutti i provvedimenti. In ogni caso, credo che il susseguirsi di iniziative legislative in materia di tutela della maternità sia indicativa della volontà di gruppi diversi di arrivare all'approvazione di una normativa in materia.

Ho già illustrato il testo nel corso dell'esame presso questa Commissione in sede referente. Quindi, debbo solo ribadire alcuni aspetti della normativa che penso sia opportuno sottolineare. Con il testo unificato al nostro esame si prevede che ogni iscritta ad una cassa di previdenza riguardante i liberi professionisti abbia diritto, in caso di maternità, ad un'indennità per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi al momento in cui il parto è effettivamente avvenuto.

La misura di tale indennità è disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 1. Si è cercato di tenere conto del fatto che normalmente la maternità si verifica nella fase iniziale della carriera, se non addirittura nell'anno stesso in cui avviene l'iscrizione ad una cassa di previdenza. Da ciò deriva la scelta di fissare la misura dell'indennità nell'80 per cento dei 5 dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda. Tale indennità, peraltro, non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

In tal modo, si è sostanzialmente tenuto conto dell'avviamento alla libera professione e della realtà lavorativa. Un avvocato all'inizio della carriera può avere un reddito molto basso: si tratta, dunque, di garantire un'indennità adeguata. Si è inoltre previsto che l'indennità spetti anche nel caso di adozione o di affido in preadozione, a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno di età, nonché in caso di aborto terapeutico o spontaneo, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Ai fini della copertura degli oneri si prevede – come già per i lavoratori dipendenti – un contributo di 18 mila lire a carico di ciascun iscritto alla cassa di previdenza, dando facoltà ai ministri del lavoro e del tesoro di stabilire anche quote diverse. Infatti, abbiamo avuto notizia di casse che hanno avanzi di gestione e che possono tranquillamente assicurare la prestazione senza aggravare l'ammontare della contribuzione obbligatoria.

Il testo prevede in ogni caso l'equilibrio di gestione. Pertanto, nell'eventualità che i contributi non fossero sufficienti a garantire l'erogazione della prestazione, nell'anno successivo verranno aumentati i contributi affinché, appunto, venga assicurato il pareggio della gestione.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del testo unificato; ricordo, infine, che con l'articolo 1 occorre stabilire la decorrenza della legge, che io proporrei di fissare al 1° gennaio 1991 modificando l'articolo 1 in tal senso oppure predisponendo un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TERESA MIGLIASSO. Desidero ricordare, nell'esprimere la nostra soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, che il gruppo comunista ha presentato per primo una proposta di legge sulla materia, dopo essersi lungamente battuto – certo non da solo – per ottenere le indennità di maternità per le lavoratrici autonome. In particolare, desidero sottolineare il contributo offerto a tal fine dalle deputate comuniste e della sinistra indipendente. A mio avviso, la nostra proposta di legge rappresenta l'esplicitazione legisla-

tiva di quella che noi consideriamo una scelta politica e culturale: il conferimento di un profondo significato sociale alla maternità e l'attribuzione di un valore anche alle scelte compiute dalle donne, in primo luogo dalle donne che si propongono di tenere insieme le fila di una vita complessa, di vivere esperienze importanti e fondamentali quali il lavoro e la maternità. Ritengo che questo sia un salto culturale forte, che evolve dal pur importante concetto di mera tutela a quello di diritto pienamente esercitabile.

In tal senso, il provvedimento che oggi sarà licenziato dalla Commissione rappresenta un messaggio importante che noi inviamo a tutto il paese, non solo alle donne. Esso fa parte di un pacchetto di proposte di legge oggetto di attenzione anche da parte della nostra Commissione e sulla quale nel corso dell'esame delle due ultime leggi finanziarie, si sono svolti importanti confronti. Ne ricordo due: quella concernente le indennità di maternità a tutte le donne che oggi ne sono prive in carenza di rapporto di lavoro (ad esempio, le *ex* studentesse, le disoccupate, le casalinghe) e quelle concernenti il congedo parentale ed altri diritti, che fra pochi giorni sarà presentata alla Presidente Iotti, nonché la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dalle donne comuniste e della sinistra indipendente, sulla riduzione dei tempi di lavoro.

Entrando nel merito del testo in esame, osservo che la sua approvazione ci induce ad una riflessione che, peraltro, ritengo già implicita nelle parole del relatore. Noi dovremo, infatti, colmare rapidamente una lacuna che purtroppo questa normativa non sana: cioè, il riconoscimento dell'indennità di maternità alle donne impegnate nelle nuove professioni, le quali, non avendo né un albo né un ordine professionale non godono di alcuna tutela previdenziale e, quindi, non sono in condizione di vedersi riconosciuto tale diritto. Sono del parere che potremmo utilmente lavorare secondo le linee che ci sono state indicate dal relatore: ad esempio, potremmo affidare agli Uffici della Camera una ricerca per verificare la rilevanza numerica del fenomeno ed anche la sua complessità. Si potrebbe, inoltre, riflettere circa l'opportunità e l'urgenza di una legge che affronti il tema di un'unica cassa di previdenza per tutti i liberi professionisti. Questa sarebbe una direttrice di marcia positiva che potremmo percorrere fin da ora.

Concludo esprimendo il nostro consenso alla proposta di stabilire la decorrenza della legge dal 1° gennaio 1991; ringrazio inoltre, il relatore e le colleghe che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto per il lavoro svolto e ribadisco il nostro convinto parere positivo sul testo di legge in esame.

GAETANO COLUCCI. Esprimo qualche perplessità in ordine all'articolo 5, relativo alla copertura degli oneri finanziari che il provvedimento comporta, in quanto anch'io ritengo che occorra pervenire all'unificazione delle casse previdenziali.

Il gruppo del MSI-destra nazionale, comunque, esprime parere favorevole sul testo in esame e condivide pienamente l'invito del relatore all'estensione di questa forma di tutela non soltanto in favore delle lavoratrici che oggi non hanno un albo professoniale e, quindi, sono prive di una cassa di previdenza, ma di tutte le donne, lavoratrici e no.

LAURA CIMA. A mio avviso la relazione dell'onorevole Lodi Faustini Fustini, così ampia ed articolata, e l'intervento della collega Migliasso hanno preso in esame tutti gli aspetti della normativa, sulla quale esprimo anch'io parere favorevole.

ANNALISA DIAZ. Non credo che, dopo gli interventi delle colleghe, vi siano da aggiungere molte parole. Desidero però sottolineare un dato, già posto in evidenza dal presidente nel comunicarci le decisioni della V Commissione bilancio. Non desidero ora entrare nell'esame tecnico della reale eccezionalità di questa deliberazione, ma desidero esprimere il mio rammarico perché su un provvedimento altrettanto importante la Commissione bilancio non ha ritenuto di dover sopperire ad una negligenza (non saprei definirla diversa-

mente). Mi riferisco alla mancata espressione del parere sul testo unificato relativo alle azioni positive. Come sappiamo benissimo, questa Commissione ha trasmesso l'11 luglio scorso la richiesta di parere; la I e la II Commissione hanno risposto tempestivamente, mentre la V non si è ancora pronunciata. È abbastanza triste, tra l'altro, dover rilevare che i fondi destinati a quel fine non vi sono più e che, peggio ancora, non sono previsti stanziamenti al riguardo neppure nella prossima legge finanziaria. Ciò dà la misura – se per qualcuno di noi fosse necessario – della totale mancanza di attenzione ai provvedimenti di cui auspichiamo l'approvazione da parte del Parlamento, sempre molto poco sollecito verso i problemi del lavoro femminile. Pertanto, ribadisco l'adesione del gruppo della sinistra indipendente al testo al nostro esame.

Concordo con le osservazioni espresse dalle colleghe che mi hanno preceduta; il senso del mio intervento era soprattutto quello di porre l'accento su altre mancanze.

SERGIO VAZZOLER. Il gruppo socialista intende sottolineare l'importanza del testo unificato al nostro esame. Sicuramente la legge n. 546 del 1987 ha rappresentato un atto di giustizia nei confronti di un gran numero di donne che ricevevano un trattamento diverso dalle altre.

Il provvedimento in discussione darà invece una risposta alle esigenze di categorie diverse, forse meno numerose, di lavoratrici, e rappresenta indubbiamente un fatto positivo, anche se in termini sindacali costituisce una sorta di « coda » ad altra normativa. Esso interessa alcune particolari professioni che, per altro, necessitano di una sistemazione legislativa complessiva. Si tratta di attività che nel nostro mondo, soggetto soprattutto negli ultimi decenni a grandi cambiamenti, richiedono provvedimenti specifici.

Il testo unificato risponde, come dicevo, ad una serie di esigenze e ritengo che una volta introdotte alcune modifiche – a tal fine anche il gruppo al quale appartengo presenterà alcuni emendamenti – dovrà essere approvato al più presto, tanto più che esso ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e, quindi, sotto questo profilo, non si presentano ostacoli al prosieguo dell'*iter*.

Voglio ringraziare la relatrice, onorevole Lodi Faustini Fustini, per aver saputo imprimere un indirizzo unitario alle diverse proposte di legge in materia di tutela della maternità per le lavoratrici autonome. Tali proposte hanno incontrato, per altro, la solidarietà delle categorie cui appartengono le lavoratrici interessate, per cui il provvedimento, se sarà varato, si autofinanzierà ed andrà a coronare altri interventi a tutela della maternità, già realizzati in questa e nelle precedenti legislature. Voglio ricordare a questa Commissione che, per altro, entro quest'anno la Comunità europea emanerà una direttiva, appunto, sulla tutela della maternità, con la quale dovremo confrontarci per verificare sotto quali profili la nostra legislazione sia adeguata e rispetto a quali altri sia in ritardo.

Colgo, inoltre, l'occasione per esprimere il mio rammarico per il fatto che nel disegno di legge finanziaria presentato al Parlamento è stata soppressa la copertura per far fronte agli oneri del provvedimento sulle pari opportunità e per la promozione di azioni positive. Anche a questo riguardo devo dire che non possiamo decidere di costruire l'Europa e poi smentire quest'intenzione quando si tratta di applicare una direttiva (per altro, questa materia era oggetto di una risoluzione, non di una direttiva).

La legge finanziaria dello scorso anno, sulla base di indicazioni provenienti da questa Commissione, indicava la copertura per il provvedimento sulle pari opportunità. Non capisco, quindi, perché tale previsione non sia stata ripetuta. Naturalmente, in questa situazione, la Commissione bilancio non può farci pervenire il proprio parere.

Nel corso di contatti intercorsi ieri i ministri interessati ed il presidente della Commissione bilancio si sono impegnati a reinserire nel disegno di legge finanziaria lo stanziamento necessario ad assicurare la copertura degli oneri che il provvedimento

per le pari opportunità comporta; mi auguro che ciò avvenga e che sia possibile giungere all'approvazione di esso nell'arco di questa legislatura. In caso contrario, il nostro paese perderebbe quella parte del fondo sociale della CEE destinato appunto alle misure per la promozione di azioni positive volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne, misure destinate ad incidere profondamente sull'occupazione femminile, soprattutto nel Sud del nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare a mia volta l'onorevole Lodi Faustini Fustini per il lavoro svolto in sintonia con i colleghi che hanno seguito l'attività del comitato ristretto.

In merito alla questione sollevata,in particolare dalle onorevoli Diaz, Migliasso ed Anselmi, devo soltanto dire con qualche amarezza che, se alle dichiarazioni isolatamente rese fossero corrisposti atti conseguenti nelle sedi opportune, saremmo già potuti arrivare all'approvazione del provvedimento.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime in linea generale parere positivo sul testo oggi al nostro esame, in quanto lo stesso si inserisce nel provvedimento di attuazione della direttiva CEE n. 613.

Mi corre però l'obbligo di far rilevare che in Commissione bilancio, nel corso dell'esame per la formulazione del parere, il sottosegretario per il tesoro aveva sollevato dubbi in merito al previsto contributo di 18 mila lire annue a carico di ciascun iscritto alle casse di previdenza, ritenuto insufficiente ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento. Sarebbe stato forse più opportuno – ed a questo proposito si può rilevare una lacuna del Governo – che il provvedimento venisse accompagnato da una relazione tecnica nella quale fosse dimostrato l'equilibrio finanziario della gestione di ciascuna cassa di previdenza. Comunque, il Governo prende atto del parere positivo espresso sul provvedimento dalla V Commissione e ad esso si rimette.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e della tabella ad esso allegata:

ART. 1.

(Destinatarie e misure dell'indennità).

1. A ogni iscritta a una cassa di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta nella misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

TABELLA N. 1.

CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

1) Cassa nazionale del notariato

2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

4) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari

5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici

6) Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri

7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

8) Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti

10) Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, prima delle parole: A ogni iscritta a una cassa *premettere le seguenti*: A decorrere dal 1° gennaio 1991.

1.1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 e l'allegata tabella con la modifica testé apportata.

(Sono approvati).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.
(Termini e modalità della domanda).

L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'inesistenza di diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 29 dicembre 1987, n. 546.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

(È approvato).

ART. 3.
(Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).

L'indennità di cui all'articolo 1, spetta anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestanti l'inesistenza di diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda va allegata anche copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

(È approvato).

ART. 4.
(Indennità in caso di aborto).

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo

mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico ed essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.
(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal precedente comma i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertata la disponibilità finanziaria delle singole casse previdenziali atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal primo comma del presente articolo o la totale eliminazione di detto contributo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: un contributo annuo *aggiungere le seguenti*: a partire dal 1991.

5.1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime voto favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

ROBERTA BREDA. Sottolineo a nome del mio gruppo la positività di questo provvedimento, che nasce non solo dall'esigenza di adeguamento ad una direttiva comunitaria, ma anche dalla necessità di recuperare una « discriminazione » che ha sinora penalizzato su questo versante le libere professioniste.

Desidero, inoltre, sottolineare il parallelo « politico » che ha visto, da un lato, la Commissione bilancio esprimere parere favorevole a questo provvedimento e, dall'altro, negare il proprio assenso alla proposta di legge sulle azioni positive (in quanto la legge finanzaria non ne prevede la relativa copertura.

A nome del mio gruppo rivolgo, quindi, una viva sollecitazione al Governo ad adoperarsi per il ripristino di tale copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lodi Faustini Fustini (3170); Breda e Artioli (3786); Anselmi ed altri (4089); Poli Bortone ed altri (4749); Cappiello ed altri (4985), *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Indennità di maternità per le libere professioniste » (3170-3786-4089-4749-4985):

Presenti e votanti: 29
Maggioranza: 15
Hanno votato *sì*: 29
Hanno votato *no*: 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Breda, Cavigliasso, Cima, Cimmino, Colucci Gaetano, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Manna, Migliasso, Minucci, Nucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sapienza, Vazzoler.

Seguito della discussione delle proposte di legge Mancini Vincenzo: Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive (461); Cristofori ed altri: Istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate (1280); Bruno Antonio: Ripristino della festività del 4 novembre (2287); Poli Bortone ed altri: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (2541); Camber: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (3224); Ghezzi ed altri: Norme in tema di riposi settimanali e festivi (3354); Occhetto ed altri: Istituzione della solennità civile del 12 dicembre « Giorno del ricordo » (4407); Del Pennino ed altri: Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (4893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo: « Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive »; Cristofori ed altri: « Istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate »; Bruno Antonio: « Ripristino della festività del 4 novembre »; Poli Bortone ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre »; Camber: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre »; Ghezzi ed altri: « Norme in tema di riposi settimanali e festivi » Occhetto ed altri: « Istituzione della solennità civile del 12 dicembre "Giorno del ricordo" »; Del Pennino ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno ».

Sostituendomi al relatore momentaneamente assente, propongo la costituzione di un comitato ristretto allo scopo di svolgere le opportune valutazioni sui provvedimenti che sono stati abbinati a quelli già al nostro esame e sull'eventuale redazione di un testo unificato. Invito, pertanto, i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile (4384-bis); e della proposta di legge Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione

giovanile »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Corsi ed altri: « Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS ».

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ».

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 26 novembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO